



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 41 DEL 31/10/2017

OGGETTO:	ORDINANZA DIVIETO DI CACCIA ZONA BELGATTO
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO

- che sono pervenute a questo ente, nel corso degli ultimi anni, diverse segnalazioni da parte della Sig.M.A (legale di fiducia Avv.to M.R.M. del foro di Pesaro) relative alla sicurezza di una zona di terreno sito in Fano località "Belgatto" in ragione dell'attività venatoria; in particolare sono giunte formali segnalazioni, in atti ente, di pericolo per l'incolumità pubblica nell'area in questione tenuto conto anche del mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza di cui alla L.n.157/1992;
- che le condizioni geomorfologiche ed edilizie dell'area interessata da detto uso venatorio (presumibilmente attuato, a volte, senza il rispetto della L.n.157/1992) mal si conciliano con il rispetto di tali distanze minime di sicurezza se non in modo del tutto marginale; tale assetto geomorfologico ed edilizio, unitamente alle distanze minime di sicurezza necessarie, limita in modo considerevole l'attività venatoria vagante espletabile nel rispetto della legge e dunque in condizioni di sicurezza;
- che l'area in questione, ancorchè in zona non ricompresa in centro abitato e collocata in zona agricola, è limitrofa ad abitazioni nonchè ed ad un centro di addestramento ippico; la presenza di un centro di addestramento ippico pone, peraltro, la necessità di garantire la sicurezza degli animali e delle persone che li accudiscono in ragione sia del pericolo imminente dell'uso di armi da fuoco sia in ragione dei rumori connessi;

RITENUTO di dover procedere con la presente ordinanza al fine di vietare l'attività venatoria vagante su tutta l'area in questione delimitata come da planimetria allegata con le eccezioni in dispositivo riportate;

DATO ATTO che l'U.O. "ecologia urbana" di questo ente non ritiene sussistano motivi per procedere con un'ordinanza contingibile ed urgente in quanto:

- a) i limiti di sicurezza relativi alla caccia sono fissati dalla legge;
- b) non esistono prove circa fatti o danni lamentati riconducibili in atti;
- c) si deve appurare se esistano bossili di cartucce nel terreno;

VISTA la documentazione in atti d'ufficio afferente la problematica in questione;

RITENUTO che l'ordinanza sindacale in questione risulta qualificabile in modo latamente cautelare con finalità di prevenzione; ritenuto che appare alquanto difficile assumere elementi probanti e circostanziati della violazione delle distanze di sicurezza in quanto la stessa presenza di bossili sul terreno -individuata all'U.O ecologia urbana- come elemento indiziario non si qualifichi in modo concludente in assenza della conoscibilità della "linea di tiro";

RILEVATO che, con ogni ragionevole probabilità, sia la "caccia vagante" che, nel contesto dei luoghi di riferimento, possa confliggere con gli interessi di protezione della sicurezza pubblica; ciò in relazione al fatto che il limite imposto dall'ordinamento per la caccia varia a seconda della direzione di tiro avendo cui accedono diversificate distanze di riferimento in base agli elementi oggetto di protezione;

DATO ATTO che, in relazione alla natura dei luoghi e dei vincoli derivanti dalle disposizioni di legge, è oggettivamente difficile l'esercizio dell'attività venatoria vagante nel rispetto della legge nell'area complessivamente individuata dalla presente ordinanza;

CONSIDERATO che la presente ordinanza non pone un divieto di caccia assoluto consentendo il mantenimento degli "appostamenti fissi"; considerato, altresì, che il territorio di riferimento dell'ordinanza è limitato e circoscritto e che pertanto non pone un'effettivo pregiudizio all'attività venatoria contemperando i contrapposti interessi a fronte delle diverse posizioni giuridiche in questione;

RILEVATO che, pertanto, la presente ordinanza non costituisca una sovrapposizione alla L.n.157/1992 e della L.R.Marche n.7/1995 essendone evidente il profilo di atipicità tenuto conto delle specifiche finalità cui il potere di ordinanza sindacale soggiace;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, risulta possibile valutare elementi di conflitto tra il soggetto segnalante ed i cacciatori frequentanti i luoghi; che tali elementi di conflitto sono apprezzabili in termini di ordine pubblico;

CONSIDERATO che sono indeterminabili gli eventuali controinteressati e che pertanto non si procede con l'avviso di avvio del procedimento sante anche la natura cautelare dell'ordinanza; analogamente non si procede nei confronti dei titolari degli appostamenti fissi in ragione che gli stessi possono ;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;

VISTE le note della Prefettura di Pesaro Urbino sotto indicate relative all'art.54 del D.Lgs.n.267/2000:

11/03/2011 prot.n.3133/2011/pa14-002

24/05/2011 prot.n.6499/2011/pa14-002

8/01/2015 prot.n.408/2014 PEC

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata alla Prefettura di Pesaro Urbino in data 29/09/2017 come in atti del Gabinetto del Sindaco ed informalmente riscontrata;

ORDINA

1. il DIVIETO DI CACCIA VAGANTE in Fano località "Belgatto" in zona ricompresa tra il torrente Arzilla, la str.prov. di carignano n.45 e relativa parallela a nord per metri 500 e via Belgatto dalla come da allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; è consentita la caccia da appostamenti fissi e/o temporanei nel rispetto dell'art.31 della L.R.Marche n.7/1995;

2. I trasgressori potranno incorrere, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art.650 del codice penale, nelle sanzioni di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000;

DISPONE

3. che il Corpo di Polizia Municipale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;
4. di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino di valutare il coinvolgimento delle guardie venatorie, dello Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali ovvero di altri organi cdi controllo e sanzione nella verifica del rispetto della presente ordinanza;
5. che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:

- Prefettura di Pesaro e Urbino;
- Questura di Pesaro e Urbino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Carabinieri Forestali;
- Polizia Provinciale;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei Carabinieri di Fano;
- Guardie Zoofile
- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
- Dirigente Comandante della Polizia Municipale di Fano.

6. che alla presente ordinanza venga data pubblicità legale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L.n.241/1990 per 15 giorni consecutivi nonché attraverso gli organi locali di informazione ed il sito internet comunale;

7. di informare gli organi di stampa;

8. di demandare all'ufficio mobilità urbana di questo ente la predisposizione e collocazione di idonei cartelli di informazione sulla zona interessata;

INFORMA

9. che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione/notifica della stessa;
10. E' ammesso ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione/notifica della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

IL SINDACO
Massimo Seri